



COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO
AREA 3 LAVORI PUBBLICI

INTERVENTO:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNA PALAZZINA CONFISCATA ALLA MAFIA DA ADIBIRE AD USO RESIDENZA SOCIALE. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR NEXT GENERATION EU- MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 3 - INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE - INVESTIMENTO 2 - CUP: I84E22000430006

FAC-SIMILE DI DISCIPLINARE DA COMPLETARE E SOTTOSCRIVERE

Con il presente disciplinare il Comune di Manduria , rappresentato dal, vista la D.D. n. del di nomina del collaudatore, si conferisce a, codice fiscale ,, iscritto al n. dell'ordine della, con sede in , l'incarico di collaudo statico delle opere di miglioramento strutturale nell'ambito del progetto denominato "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNA PALAZZINA CONFISCATA ALLA MAFIA DA ADIBIRE AD USO RESIDENZA SOCIALE. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR NEXT GENERATION EU- MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 3 - INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE - INVESTIMENTO 2 - CUP: I84E22000430006".

ART. 1 – NATURA E OGGETTO DELL' INCARICO

Il Comune di Manduria conferisce l'incarico per il COLLAUDO STATICO IN ZONA SISMICA delle opere di miglioramento strutturale nell'ambito del progetto sopracitato da realizzarsi nel Comune di Manduria (TA).

I lavori da collaudare consistono in

L'importo delle opere strutturali da collaudare ammonta ad €

I tecnici incaricati della progettazione e della direzione lavori sono:

Progettista architettonico:

Progettista strutturale:

Direttore dei lavori:

Gli estremi dell'atto di approvazione del progetto sono:

ART. 2 – PRESTAZIONI RICHIESTE AL PROFESSIONISTA INCARICATO

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente il collaudo statico va eseguito in corso d'opera quando vengono posti in opera elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a seguito del proseguire della costruzione.

Il collaudo statico deve comprendere i seguenti adempimenti:

a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR 6.6.2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi;

b) ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali e dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti.

c) esame dei certificati delle prove sui materiali, articolato:

- nell'accertamento del numero dei prelievi effettuati e della loro conformità alle prescrizioni contenute nelle norme tecniche sulle costruzioni;
- nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati dalle norme tecniche sulle costruzioni.

d) esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti dalle norme tecniche sulle costruzioni;

e) controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori;

Il Collaudatore, nell'ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre:

- f) esaminare il progetto dell'opera, l'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate;
- g) esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione come prescritte nelle norme tecniche sulle costruzioni;
- h) esaminare la relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori.

Infine, nell'ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere:

i) di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera, quali in particolare:

- prove di carico;
- prove sui materiali messi in opera;
- monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

j) dichiarazione di funzionalità dell'opera e di rispondenza alle previsioni progettuali sulla base delle verifiche tecnico-funzionali effettuate dalla Direzione lavori come integrate dalle disposizioni del collaudatore;

In corso d'opera devono essere redatti verbali di visita, in occasione delle fasi di lavorazione più complesse e non ispezionabili a fine lavori.

ART. 3 – DOCUMENTAZIONE DA FORNIRSI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante è tenuta a fornire a Professionista Incaricato/a, prima dell'inizio dei lavori, la seguente documentazione:

- progetto (architettonico e strutturale), relazione illustrativa sui materiali, relazione di calcolo, relazione d'indagine geognostica, relazione geotecnica.

Analoga documentazione dovrà essere fornita in caso di varianti in corso d'opera comunque **prima** della realizzazione dei lavori oggetto della variante.

Al completamento dei lavori la Stazione Appaltante è tenuta a fornire a Professionista Incaricata/o la seguente documentazione

- Relazione a strutture ultimate del Direttore dei Lavori, certificati di prova dei materiali, eventuali verbali di prove di carico effettuate dal Direttore dei Lavori.

ART. 4 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il Professionista Incaricato è tenuto a svolgere con competenza e diligenza l'incarico e ad eseguire e produrre quanto necessario alla completa definizione dello stesso.

L'incarico verrà svolto in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione.

Nello svolgimento dell'incarico il professionista avrà cura di prendere tutti i contatti che si rendessero necessari con gli organi, enti ed organismi competenti, curando tutti gli adempimenti indispensabili ed opportuni per garantire l'espletamento delle prestazioni sopraindicate.

ART. 5 - TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'incarico così come descritto all'art. 2 verrà sviluppato e completato entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Il collaudatore è tenuto a presentare gli elaborati di cui all'art. 2 entro 60 giorni dalla fine dei lavori e comunque in tempo utile alla rendicontazione dei contributi da parte della stazione appaltante. Il termine può essere interrotto una sola volta, in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata, e ricomincia a decorrere dalla data di effettiva consegna degli atti necessari per completare la documentazione stessa.

Qualora la presentazione del collaudo venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/100 del compenso offerto in sede di affidamento per ogni giorno di ritardo. La penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo dello stesso.

Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, il committente, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso il collaudatore inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

ART. 6 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso dovuto al soggetto collaudatore è calcolato ai sensi del D. M. 17 giugno 2016 ed è ridotto del 50% come previsto dall'art.61 c.9 del Decreto Legge 25/06/2008 n.112 convertito con modifiche dalla Legge 6/08/2008 n. 133.

Nel rispetto della L.49/2023 sull'equo compenso il ribasso offerto pari al ...% è calcolato sulla quota parte delle spese e oneri accessore. Pertanto il compenso risulta essere pari a €

ART. 7 – LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

Il pagamento della prestazione di collaudo avverrà previa presentazione del relativo documento fiscale. La spesa trova copertura all'interno del quadro tecnico-economico del relativo progetto.

ART. 8 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati, con la liquidazione del relativo compenso al Professionista Incaricato, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente.

ART. 9 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione e/o l'esecuzione delle clausole previste dal presente capitolato, che non abbiano trovato soluzione attraverso una bonaria composizione tra le parti, è competente il foro di Taranto.

ART.10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY

Il Comune, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti in materia.

L'appaltatore si impegna alla puntuale osservanza ad alla corretta applicazione del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 10.08.2018, n. 101, in tema di Trattamento dei dati Personali e dichiara di essere direttamente responsabile di eventuali violazioni o comportamenti in violazione delle norme suindicate;

dichiara e si impegna, inoltre, a trattare i dati di cui verrà in possesso per il solo fine esclusivo del servizio e ne assicura la custodia nei termini normativi.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al D. Lgs 36/2023.

PER IL Comune di Manduria, (firmato digitalmente)

Il professionista incaricato,(firmato digitalmente)